

Tipologia: **FISCO**  
Protocollo: **2003020**  
Data: **13/02/2020**

Oggetto: **legge di Bilancio 2020: introdotto nuovo credito imposta per ricerca e sviluppo e innovazione**  
Allegati: **NO**

## LEGGE DI BILANCIO 2020: INTRODOTTO UN NUOVO CREDITO D'IMPOSTA PER LA RICERCA E SVILUPPO E L'INNOVAZIONE

**Gentile Associato,**

con la presente desideriamo informarLa che **l'art. 1 co. 198 - 209 della L.160/2019 ha introdotto per il 2020 un nuovo credito d'imposta che, di fatto, sostituisce il precedente credito ricerca e sviluppo di cui all'art. 3 del DL 145/2013** (anticipatamente cessato al 2019). Il nuovo credito d'imposta, in sostanza, **è costituito da tre diversi crediti d'imposta**, essendo determinato in misura differente **per gli investimenti in: i) attività di ricerca e sviluppo; ii) innovazione tecnologica; iii) design e ideazione estetica**. Con particolare riferimento **all'innovazione tecnologica**, il credito d'imposta **spetta nella misura del 6%** della base di calcolo (al netto di eventuali contributi), **nel limite massimo di 1,5 milioni di euro**. **La misura del credito d'imposta è aumentata al 10% per le attività di innovazione tecnologica** finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0. Con un DM di prossima emanazione **saranno definiti i criteri per l'individuazione delle attività agevolabili**, tenendo conto dei principi generali e dei criteri contenuti nel Manuale di Oslo dell'OCSE.

### Premessa

**L'art. 1 co. 198-209 della L. 160/2019** (legge di bilancio 2020) prevede, per il 2020, **un nuovo credito d'imposta** (che di fatto sostituisce il bonus ricerca e sviluppo di cui all'art. 3 del DL 145/2013) **per gli investimenti in attività di:**

- **ricerca e sviluppo;**
- **innovazione tecnologica;**
- **altre attività innovative** (design e ideazione estetica)

### Soggetti beneficiari

**Possono beneficiare dell'agevolazione le imprese, a prescindere:**

- **dalla forma giuridica;**
- **dalla natura giuridica;**
- **dalla dimensione;**
- **dal regime di determinazione del reddito** (ivi inclusi, quindi, i soggetti in regime forfetario).

**Indirizzo**  
Corso Vittorio  
Emanuele II, 18  
00186 – Roma

**Codice Fiscale**  
05441090585

**Telefono**  
(+39)  
0668300441  
(+39)  
0668300442  
**Telefax**  
(+39)  
0668300445

**Mail**  
agisco@assoagisco.it  
agisco@pec.assoagisco.it

**Web**  
[www.assoagisco.it](http://www.assoagisco.it)

### Profili temporali

Il nuovo credito d'imposta **opera per il periodo d'imposta successivo al 31.12.2019**, vale a dire il 2020 per i soggetti "solari".

Osserva

Il **credito ricerca e sviluppo disciplinato dall'art. 3 del DL 145/2013**, che avrebbe dovuto trovare applicazione anche con riferimento al 2020, è **stato quindi anticipatamente cessato al 31.12.2019**.

### Determinazione dell'agevolazione

Il nuovo credito d'imposta, in sostanza, è **costituito da tre diversi crediti d'imposta**, essendo determinato **in misura differente per gli investimenti** in:

- **attività di ricerca e sviluppo;**
- **innovazione tecnologica;**
- **design e ideazione estetica.**

### Attività di ricerca e sviluppo

Per le **ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO** agevolabili, il credito d'imposta è riconosciuto:

- **in misura pari al 12% della relativa base di calcolo** (al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili);
- **nel limite massimo di 3 milioni di euro.**

Osserva

In linea di massima, **sono ammissibili al credito d'imposta le attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale** in campo scientifico o tecnologico. Le attività agevolabili **saranno definite in un DM di prossima emanazione**, sulla base dei criteri contenuti nel Manuale di Frascati dell'OCSE.

### Attività di innovazione tecnologica

Per le **ATTIVITÀ DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA**, il credito d'imposta è riconosciuto (separatamente da quello per attività di ricerca e sviluppo):

- **in misura pari al 6%** della relativa base di calcolo;
- **nel limite massimo di 1,5 milioni di euro.**

Per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla **REALIZZAZIONE DI PRODOTTI O PROCESSI DI PRODUZIONE NUOVI** o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, il **credito d'imposta è riconosciuto**:

- **in misura pari al 10%** della relativa base di calcolo;
- **nel limite massimo di 1,5 milioni di euro.**

**Osserva**

In linea di massima, **sono ammissibili al credito d'imposta le attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale** in campo scientifico o tecnologico. Le attività agevolabili **saranno definite in un DM di prossima emanazione**, sulla base dei criteri contenuti nel Manuale di Frascati dell'OCSE.

**Sono considerate attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta le attività**, diverse da quelle di ricerca e sviluppo, **finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati.**

**Osserva**

Le attività agevolabili saranno definite in un DM di prossima emanazione, sulla base dei criteri contenuti nel Manuale di Oslo dell'OCSE.

**Attività di design e ideazione estetica**

Per le **ATTIVITÀ DI DESIGN E IDEAZIONE ESTETICA**, il credito d'imposta è riconosciuto:

- **in misura pari al 6%** della relativa base di calcolo;
- **nel limite massimo di 1,5 milioni di euro.**

**Osserva**

**Sono considerate attività innovative ammissibili al credito d'imposta** (meglio definite nel summenzionato DM di prossima emanazione) **le attività di design e ideazione estetica** svolte dalle imprese operanti **nei settori tessile e moda, calzaturiero, dell'occhialeria, orafa**, del mobile e dell'arredo e della ceramica, per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari.

**Trattamento fiscale**

Il credito d'imposta:

- **non concorre alla formazione del reddito** ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP;
- **non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.**

Il credito d'imposta spettante **è utilizzabile:**

- ✓ **esclusivamente in compensazione** mediante il modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs.241/97;
- ✓ **in tre quote annuali** di pari importo;
- ✓ a decorrere dal **periodo d'imposta successivo a quello di maturazione;**
- ✓ **subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione** previsti.

Osserva

Il credito d'imposta **non può formare oggetto di cessione o trasferimento** neanche all'interno del consolidato fiscale.

**Obblighi documentali**

Sono previsti alcuni obblighi documentali, vale a dire in estrema sintesi:

- la certificazione della documentazione contabile;
- la relazione tecnica;
- la comunicazione al Ministero dello Sviluppo economico.

Osserva

Con successivo DM saranno definiti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione; **non dovrebbe comunque trattarsi di un'istanza per l'accesso all'agevolazione.**

Cordiali saluti

per **A.GI.SCO**  
**Studio Lerro - Bondavalli**